



GIUSEPPE BIGNOZZI

NOTAIO

Studio

Via Matteotti, 30

Porto Garibaldi

COMACCHIO

Tel. 0533-751001

Fax. 0533-326048

Mobile 347/3908055

Recapito

Via Cairoli, 32

FERRARA

Tel. 0532-206732

Fax 0532-209802

Mobile 347/3635834

E-mail

gbignozzi.2@notariato.it

REPERTORIO N.27777

RACCOLTA N.18546

COSTITUZIONE DI CONSORZIO CON ATTIVITA' ESTERNA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno, il giorno di venerdi' dodici marzo

(12 - 3 - 2021)

alle ore quattordici e quaranta minuti,
in Ferrara, via Cairoli n.32,
innanzi a me dottor GIUSEPPE BIGNOZZI, Notaio in
Comacchio iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Ferrara,
senza intervento di testimoni ai sensi dell'art.48 della vigente Legge Notarile,
sono comparsi i signori:

1) **TEDESCO LUIGI**, nato a Siderno (RC) il 24 settembre 1957, domiciliato per la carica presso la sede legale, il quale interviene al presente atto sia in proprio ma quale Presidente del Consiglio di Amministrazione nonchè Amministratore Delegato e dunque Legale rappresentante della società a responsabilità limitata denominata "**ALL 4 UP SRL**", con sede in Granarolo dell'Emilia (BO), via Bruno Buozzi n.52, capitale sociale euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) interamente versato, iscritta al Registro Imprese di Bologna al numero costituente codice fiscale e partita iva 03757301209, iscritta al Repertorio Economico Amministrativo di Bologna al n.544072, indirizzo di posta elettronica certificata: all4up@legalmail.it, a quanto infra autorizzato in forza del vigente Statuto;

2) **SORBELLO ASHER**, nato a Copparo (FE) il 6 novembre 1978, domiciliato per la carica presso la sede legale, il quale interviene al presente atto sia in proprio ma quale amministratore di pieni poteri e Legale rappresentante della società a responsabilità limitata denominata "**VIGILANZA S.F. - GLOBAL SECURITY SRL**", con sede in Ferrara, via Modena n.5, capitale sociale euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero), versato per soli euro 2.500,00 (duemilacinquecento virgola zero zero), iscritta al Registro Imprese di Ferrara al numero costituente codice fiscale e partita iva 02061980385, iscritta al Repertorio Economico Amministrativo di Ferrara al n.222643, indirizzo di posta elettronica certificata: globalsf@legalmail.it, a quanto infra autorizzato in forza del vigente Statuto;

3) **SELVATICI MICHELE**, nato a Ferrara il 10 luglio 1988, domiciliato per la carica presso la

Registrato a

COMACCHIO

Il 18 marzo 2021

Al N. 572

Serie 17

€ 200,00

sede legale, il quale interviene al presente atto sia in proprio ma quale amministratore unico e Legale rappresentante della società a responsabilità limitata denominata **"SM SISTEMI S.R.L."**, con sede in Ferrara, via Eridano n.13/a, capitale sociale euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) interamente versato, scritta al Registro Imprese di Ferrara al numero costituente codice fiscale e partita iva 01783940388, iscritta al Repertorio Economico Amministrativo di Ferrara al n.197408, indirizzo di posta elettronica certificata: sm@pec.smsistemi.com, a quanto infra autorizzato in forza del vigente Statuto;

4) **BARBIERI LUIGI**, nato a Rimini (RN) il 25 febbraio 1977, domiciliato per la carica presso la sede legale, il quale interviene al presente atto sia in proprio ma quale Amministratore Unico e Legale rappresentante della società a responsabilità limitata unipersonale denominata **"GREEN ANALYTICS - S.R.L."**, con sede in Bologna, via del Perugino n.6, iscritta al Registro Imprese di Bologna al numero costituente codice fiscale e partita iva 03318061201, capitale sociale euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero), versato per soli euro 2.500,00 (duemilacinquecento virgola zero zero), iscritta al Repertorio Economico Amministrativo di Bologna al n.509583, indirizzo di posta elettronica certificata: greenanalyticssrl@pec.it, a quanto infra autorizzato in forza del vigente Statuto;

5) **BONFATTI MIRCO**, nato a Bondeno (FE) il 20 luglio 1965, domiciliato per la carica presso la sede legale, il quale interviene al presente atto sia in proprio ma quale amministratore unico e legale rappresentante della società **"FLORLIDI S.R.L."**, con sede in Comacchio (FE), via dei Mercanti n.20, capitale sociale euro 10.200,00 (diecimila duecento virgola zero zero), interamente versato, iscritta al Registro Imprese di Ferrara al numero costituente anche codice fiscale: 00324780386, iscritta al Repertorio Economico Amministrativo di Ferrara n.90089, indirizzo di posta elettronica certificata: florlidi.srl@pec.it, a quanto infra autorizzato in forza del vigente Statuto.

Detti comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo - tutti cittadini italiani rappresentanti società costituite in Italia - convengono quanto segue.

Le società "ALL 4 UP SRL", "VIGILANZA S.F. - GLOBAL SECURITY SRL", "SM SISTEMI S.R.L.", "GREEN ANALYTICS - S.R.L." e "FLORLIDI S.R.L.", società tutte come sopra rappresentante, insieme agendo, con il presente atto costituiscono un consorzio destinato ad avere attività esterna denominato **"INTEGRALIA SERVICES"**, con sede in Comune di Comacchio (FE), attualmente in località Lido degli Estensi, Via Ippocampo n.8.

Il Consorzio non ha scopo di lucro; dunque ha come oggetto il promuovere lo sviluppo, la razionalizzazione e la commercializzazione dei prodotti e servizi degli associati e migliorare le condizioni economiche, sociali e culturali degli stessi.

Pertanto il Consorzio si prefigge:

- di rappresentare gli interessi delle imprese/aziende consorziate sul mercato, sia nazionale che comunitario e internazionale;
- di assumere commesse di lavoro da privati o enti pubblici;
- di curare la trattazione e l'acquisizione di ordinativi di beni e servizi, da ripartire tra gli associati che ne facciano richiesta;
- di creare gruppi d'acquisto di beni e servizi a beneficio della competitività dei consorziati;
- di favorire le sinergie e la cooperazione tra gli associati, coordinando le proprie attività in modo equo e paritario; incentivando e facilitando il co-working;
- di promuovere e curare a qualsiasi titolo e in ogni forma la creazione di contatti fra i consorziati ed i soggetti che ricercano sul mercato beni e servizi facenti parte del loro core business, sia nazionale che comunitario e internazionale;
- di curare, a seguito di richiesta dei consorziati, la vendita diretta dei loro prodotti e/o servizi;
- di predisporre esposizioni collettive dei prodotti e servizi dei consorziati e curarne la presentazione in mostre e fiere nazionali ed internazionali;
- di promuovere la stipulazione di convenzioni a beneficio dei propri consorziati con imprese italiane ed estere al fine di ottimizzare e ridurre i costi per la logistica, il trasporto, i servizi informatici, il credito e i finanziamenti e ogni altro servizio ritenuto rilevante e sensibile;

- di valutare le opportunità offerte dalla programmazione europea e da altri bandi/manifestazioni di potenziale interesse del Consorzio e/o dei singoli consorziati;
- di avviare attività di confronto, di verifica e di marketing promuovendo indagini di mercato, studi statistici e rilevazione dati, utili sia per gli scopi e le finalità del Consorzio al fine di agevolare i propri consorziati nei rapporti commerciali;
- migliorare e implementare i prodotti ed i servizi dei consorziati, sulla base delle richieste e tendenze del mercato;
- di valorizzare sul mercato l'immagine ed i marchi nonché i segni distintivi dei consorziati che ne fanno richiesta; compresa la valorizzazione dell'immagine, del marchio e del segno distintivo del Consorzio stesso o da esso utilizzato;
- di realizzare campagne pubblicitarie e promozionali sotto qualsiasi forma;
- di organizzazione incontri di formazione, meeting, convegni di studio e apprendimento su temi connessi all'attività, agli scopi e alle finalità consortili.

Il Consorzio è investito del mandato di compiere, per conto dei singoli consorziati atti, procedure, stipule e tutto quanto necessario per il conseguimento degli scopi consortili.

Per le obbligazioni assunte dagli organi consortili in nome del consorzio, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul Fondo consortile. Per le obbligazioni assunte per conto dei singoli consorziati rispondono questi ultimi solidalmente col Fondo consortile.

L'attività che il Consorzio svolge nei riguardi dei consorziati è gratuita non sussistendo alcun rapporto o prestazione produttiva.

Il Consorzio è indipendente e autonomo e non ha scopi di lucro; eventuali utili saranno utilizzati per lo sviluppo e l'implementazione delle attività istituzionali, mentre le perdite per le attività svolte dalle società consorziate saranno esclusivamente a loro carico prescindendo dalla quota consortile.

Il Consorzio potrà compiere tutte le operazioni di natura mobiliare, immobiliare, commerciale e finanziaria necessarie e/o utili al conseguimento degli scopi sociali.

Il Consorzio si inibisce la raccolta del rispar-

mio tra il pubblico e le attività previste dal D.L. 415/96 e successive norme tutte. Inoltre vi è espressa esclusione delle attività riservate per legge alle professioni protette o comunque richiedenti l'iscrizione ad un Albo professionale per il loro esercizio, nonché ogni altra attività per legge riservata ad operatori diversamente qualificati.

Il Consorzio ha la durata di anni 30 (trenta) a decorrere dalla data della sua costituzione; la sua durata può essere prorogata ed il Consorzio può essere sciolto prima della scadenza del termine nei modi indicati dall'articolo 25.

Il consorzio "INTEGRALIA SERVICES" e' di tipo "aperto", con attivita' esterna ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2602 e 2612 e seguenti del codice civile.

Gli organi del Consorzio sono:

- 1) l'Assemblea dei Consorziati;
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) il Presidente, il Vice Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti, se istituito.

All'interno degli organi e nelle varie eventuali cariche espresse dal Consorzio, ciascuna impresa/azienda aderente non può avere più di un proprio rappresentante.

Il Consiglio Direttivo è composto di un numero variabile tra cinque e sette membri: di esso fanno parte anche il Presidente e il Vice-Presidente.

Ad esclusione del Presidente, tutti i componenti del Consiglio Direttivo dovranno essere nominati tra i rappresentanti delle aziende consorziate.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o da soggetto dallo stesso appositamente delegato, o in caso di assenza o di impedimento dal Vicepresidente, ogni qualvolta lo ritenga opportuno. E' altresì convocato su richiesta di almeno la metà dei suoi membri.

I componenti del Consiglio direttivo sono eletti dall'Assemblea, durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Coloro che sono stati nominati con il contratto di Consorzio restano in carica per i primi tre anni.

Il Comitato Direttivo, che resta in carica per un triennio come detto, viene così nominato:

Bonfatti Mirco, suggergeneralizzato, quale Presidente,

Tedesco Luigi, suggergeneralizzato, quale Vice

Presidente;

Sorbello Asher, suggeneralizzato, quale Consigliere/Direttore Generale;

Selvatici Michele e Barbieri Luigi, suggeneralizzati, quali consiglieri; ottenendosi cosi' Comitato Direttivo composto da cinque membri.

Gli specifici poteri del Direttore Generale saranno individuati con separata delibera del Consiglio Direttivo.

La firma sociale spetta al Presidente; in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente e l'apposizione della firma di quest'ultimo comporta di per se' prova dell'assenza o dell'impedimento.

Tutti i presenti nominati accettano la carica dichiarando che non sussiste alcuna incompatibilita' al proposito.

Tutti i costituiti concordano nel prescindere oggi dalla nomina dell'organo di controllo.

L'esercizio sociale si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno; il primo esercizio si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre 2021 (duemilaventuno).

Il fondo consortile è costituito:

a) dalle quote di partecipazione e di iscrizione sottoscritte e versate da ciascuno dei consorziati all'atto di ammissione al Consorzio e dalle quote associative annuali versate dai consorziati medesimi durante la vita del Consorzio, da ogni altro contributo, ivi compreso quelli straordinari eventualmente deliberati e ratificati in favore del Consorzio, nonché dai beni acquistati con i predetti contributi;

b) dall'importo delle penalità che eventualmente saranno pagate dai consorziati per inadempienza ai patti consortili;

c) dai contributi che eventualmente saranno versati dallo Stato e da altri Enti Pubblici.

La quota di partecipazione si versa una sola volta in sede di ammissione al Consorzio. La misura è attualmente stabilita in euro 150,00 (centocinquanta virgola zero zero) e resterà vigente fino a successiva modifica da adottarsi mediante delibera dell'Assemblea ordinaria dei Consorziati.

La quota di partecipazione viene restituita al Consorzio in caso di recesso esercitato nei modi e nei tempi previsti dall'art.6) del presente Statuto ma non nei casi di esclusione di

cui ai successivi artt.7 e 9).

La quota di iscrizione si versa una sola volta in sede di ammissione al Consorzio. La quota minima di ingresso è attualmente stabilita in euro 1.500,00 (mille cinquecento virgola zero zero), l'Assemblea dei consorziati con apposita delibera potrà rideterminarne la misura in base a scaglioni di fatturato.

La quota di iscrizione non viene restituita al Consorzio né in caso di recesso né in caso di esclusione.

La quota associativa si versa tutti gli anni all'inizio dell'esercizio finanziario. La misura è attualmente stabilita in euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero) e resterà vigente fino a successiva modifica da adottarsi mediante delibera dell'Assemblea ordinaria dei Consorziati.

La quota associativa non viene restituita al Consorzio né in caso di recesso né in caso di esclusione.

Oggi vengono versati complessivamente Euro 10.750,00 (diecimila settecentocinquanta virgola zero zero), pari alla complessiva somma dei contributi iniziali per ciascun consorzio.

I costituiti mi comprovano che, in riferimento ai contributi iniziali rispettivamente assunti, sono stati emessi i 10 (dieci) assegni circolari di seguito descritti che, alla mia presenza, vengono qui consegnati al Presidente signor Bonfatti Mirco che, nella veste accettata come subito oltre, ne dà liberatoria quietanza e precisamente:

assegno circolare serie e numero 5006198836 - 02 dell'importo di euro 340,00 (trecentoquaranta virgola zero zero),

assegno circolare serie e numero 5111357933 - 06 dell'importo di euro 1.810,00 (milleottocentodieci virgola zero zero),

entrambi "non trasferibili" emessi dalla BPER BANCA SPA, filiale di Ferrara Ag.2, in data di ieri;

assegno circolare serie e numero ME 4082082771 - 00 dell'importo di euro 340,00 (trecentoquaranta virgola zero zero),

assegno circolare serie e numero QE 4060841414 - 06 dell'importo di euro 1.810,00 (milleottocentodieci virgola zero zero),

entrambi "non trasferibili" emessi dalla EMIL BANCA - CREDITO COOPERATIVO, filiale di Bologna, in data di ieri;

assegno circolare serie e numero 5005835551
- 02 dell'importo di euro 340,00 (trecentoquaranta virgola zero zero),

assegno circolare serie e numero 5111350817
- 01 dell'importo di euro 1.810,00 (milleottocentodieci virgola zero zero),
entrambi "non trasferibili" emessi dalla BPER
BANCA SPA, filiale di Ferrara Ag.11, in data di
ieri;

assegno circolare serie e numero 11
01016020 - 00 dell'importo di euro 340,00 (trecentoquaranta virgola zero zero),

assegno circolare serie e numero 12
02028891 - 11 dell'importo di euro 1.810,00
(milleottocentodieci virgola zero zero),
entrambi "non trasferibili" emessi dalla BANCA
DI BOLOGNA, filiale di San Lazzaro di Savena, in
data di ieri;

assegno circolare serie e numero A
7404362413 - 06 dell'importo di euro 340,00
(trecentoquaranta virgola zero zero),

assegno circolare serie e numero B
7404847851 - 11 dell'importo di euro 1.810,00
(milleottocentodieci virgola zero zero),
entrambi "non trasferibili" emessi dall'UniCredit
SPA, filiale di Comacchio, in data odierna.

Il Presidente viene autorizzato a compiere tutte
le pratiche necessarie per la pubblicit  camerale
e per ogni altra attivita' presso le Autorita'
competenti, presso Uffici Pubblici e Privati,
nessuno escluso; ai soli effetti di cui sopra,
il Presidente medesimo viene facoltizzato ad
apportare allo statuto qui allegato quelle
modifiche che venissero richieste dalle
competenti Autorita'.

Il Consorzio si dichiara costituito sotto la
piena osservanza delle norme contenute nel
presente atto e delle norme portate dall'allegato
statuto che ne disciplinera' il corso futuro;
esso viene allegato come parte integrante e
sostanziale del presente atto sub "A", dopo
mia lettura ai comparenti.

Le spese del presente atto e relative sono
previste in Euro 3.000,00 (tremila virgola zero
zero) e sono assunte dal consorzio.

E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente
atto che ho letto ai comparenti i quali, da me
interpellati, lo hanno approvato e sottoscritto,
unitamente a me Notaio, alle ore sedici e dieci
minuti.

Atto dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato a mano da me Notaio, sempre con inchiostro indelebile, su tre fogli per undici facciate sin qui.

FIRMATO: Luigi Tedesco - Asher Sorbello - Bonfatti Mirco - Luigi Barbieri - Michele Selvatici
- Giuseppe Bignozzi Notaio sigillo

STATUTO DEL CONSORZIO

Art.1 - COSTITUZIONE - SEDE E DENOMINAZIONE

E' costituito con sede nel Comune di Comacchio (FE) un Consorzio denominato "INTEGRALIA SERVICES" di tipo "aperto", con attivita' esterna ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2602 e 2612 e seguenti del codice civile.

Il Comitato Direttivo con propria delibera potrà cambiare indirizzo sempre nell'ambito dello stesso Comune.

Art.2. - SCOPO E OGGETTO

Il Consorzio non ha scopo di lucro e si propone di promuovere lo sviluppo, la razionalizzazione e la commercializzazione dei prodotti e servizi degli associati e migliorare le condizioni economiche, sociali e culturali degli stessi.

Pertanto il Consorzio si prefigge:

- di rappresentare gli interessi delle imprese/aziende consorziate sul mercato, sia nazionale che comunitario e internazionale;
- di assumere commesse di lavoro da privati o enti pubblici;
- di curare la trattazione e l'acquisizione di ordinativi di beni e servizi, da ripartire tra gli associati che ne facciano richiesta;
- di creare gruppi d'acquisto di beni e servizi a beneficio della competitività dei consorziati;
- di favorire le sinergie e la cooperazione tra gli associati, coordinando le proprie attività in modo equo e paritario; incentivando e facilitando il co-working;
- di promuovere e curare a qualsiasi titolo e in ogni forma la creazione di contatti fra i consorziati ed i soggetti che ricercano sul mercato beni e servizi facenti parte del loro core business, sia nazionale che comunitario e internazionale;
- di curare, a seguito di richiesta dei consorziati, la vendita diretta dei loro prodotti e/o servizi;
- di predisporre esposizioni collettive dei prodotti e servizi dei consorziati e curarne la presentazione in mostre e fiere nazionali ed internazionali;
- di promuovere la stipulazione di convenzioni a beneficio dei propri consorziati con imprese italiane ed estere al fine di ottimizzare e ridurre i costi per la logistica, il trasporto, i servizi informatici, il credito e i finanziamen-

ti e ogni altro servizio ritenuto rilevante e sensibile;

- di valutare le opportunità offerte dalla programmazione europea e da altri bandi/manifestazioni di potenziale interesse del Consorzio e/o dei singoli consorziati;

- di avviare attività di confronto, di verifica e di marketing promuovendo indagini di mercato, studi statistici e rilevazione dati, utili sia per gli scopi e le finalità del Consorzio al fine di agevolare i propri consorziati nei rapporti commerciali;

- migliorare e implementare i prodotti ed i servizi dei consorziati, sulla base delle richieste e tendenze del mercato;

- di valorizzare sul mercato l'immagine ed i marchi nonché i segni distintivi dei consorziati che ne fanno richiesta; compresa la valorizzazione dell'immagine, del marchio e del segno distintivo del Consorzio stesso o da esso utilizzato;

- di realizzare campagne pubblicitarie e promozionali sotto qualsiasi forma;

- di organizzazione incontri di formazione, meeting, convegni di studio e apprendimento su temi connessi all'attività, agli scopi e alle finalità consortili;

Il Consorzio è investito del mandato di compiere, per conto dei singoli consorziati atti, procedure, stipule e tutto quanto necessario per il conseguimento degli scopi consortili.

Per le obbligazioni assunte dagli organi consortili in nome del consorzio, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul Fondo consortile. Per le obbligazioni assunte per conto dei singoli consorziati rispondono questi ultimi solidalmente col Fondo consortile.

L'attività che il Consorzio svolge nei riguardi dei consorziati è gratuita non sussistendo alcun rapporto o prestazione produttiva.

Il Consorzio è indipendente e autonomo e non ha scopi di lucro; eventuali utili saranno utilizzati per lo sviluppo e l'implementazione delle attività istituzionali, mentre le perdite per le attività svolte dalle società consorziate saranno esclusivamente a loro carico prescindendo dalla quota consortile.

Il Consorzio potrà compiere tutte le operazioni di natura mobiliare, immobiliare, commerciale e finanziaria necessarie e/o utili al conseguimen-

to degli scopi sociali.

Il Consorzio si inibisce la raccolta del risparmio tra il pubblico e le attività previste dal D.L. 415/96 e successive norme tutte. Inoltre vi è espressa esclusione delle attività riservate per legge alle professioni protette o comunque richiedenti l'iscrizione ad un Albo professionale per il loro esercizio, nonché ogni altra attività per legge riservata ad operatori diversamente qualificati.

Art.3. - DURATA

Il Consorzio ha la durata di anni 30 (trenta) a decorrere dalla data della sua costituzione; la sua durata può essere prorogata ed il Consorzio può essere sciolto prima della scadenza del termine nei modi indicati dall'articolo 25.

Art. 4. - DIRITTI E OBBLIGHI DEI CONSORZIATI

Gli associati, per tutta la durata della loro partecipazione al Consorzio, conferiscono all'Ufficio di cui al successivo art. 14, mandato ai sensi dell'art.1703 e seguenti del codice civile per quanto attiene agli scopi sociali inclusi all'art.2 del presente contratto, fatta eccezione per l'acquisto e le vendite di beni per la qual cosa viene conferito l'incarico di commissione ai sensi dell'art.1731 e seguenti del codice civile e pertanto si obbligano:

- a) di eseguire le forniture loro affidate dal Consorzio a perfetta regola d'arte e con scrupolosa osservanza delle norme contrattuali e di legge in materia specifica;
- b) di corrispondere regolarmente al Consorzio i contributi e di pagare le penalità come previsto dal presente contratto e dal regolamento interno, e di rimborsare le spese sostenute dal Consorzio nell'interesse degli Associati richiedenti, nonché di risarcire il Consorzio dei danni e delle perdite subite per loro inadempienza;
- b) partecipare al sostegno finanziario del Consorzio nelle forme e nei modi previsti dal presente Statuto ovvero deliberati dagli organi consortili, in particolare rimborsando le spese di gestione sostenute dal Consorzio e rifondendo lo stesso dei danni e delle perdite subite e imputabili al Consorzio stesso;
- c) osservare lo Statuto, l'eventuale regolamento interno e le deliberazioni degli organi del Consorzio;
- d) sottoporsi ai controlli disposti dal Consiglio Direttivo o degli altri organi consortili,

al fine di accertare l'esatto adempimento degli obblighi previsti dal presente Statuto e dal contratto di Consorzio;

e) favorire, anche disgiuntamente, gli interessi del consorzio;

f) trasmettere al Consiglio Direttivo di cui all'art. 20, tutti i dati e le notizie da questo richiesti e attinenti all'oggetto consortile e in ogni caso quelli relativi all'eventuale trasferimento dell'azienda e alla cessazione dell'attività imprenditoriale;

g) segnalare tempestivamente al Consorzio qualsiasi variazione dell'anagrafica aziendale e/o dei poteri di rappresentanza e/o la revoca di eventuali deleghe precedentemente conferite a soggetti individuati per rappresentare l'azienda consorziata in seno al Consorzio;

h) astenersi da qualsiasi azione o comportamento che possa rivelarsi lesivo dei diritti o dell'immagine del Consorzio e delle altre imprese/aziende consorziate.

Ai consorziati che siano in regola con obblighi e impegni statutari, con il versamento delle quote di partecipazione, di iscrizione ed associativa, dei contributi annuali nonché dei contributi straordinari eventualmente deliberati, spettano i seguenti diritti:

a) ricevere e godere dei servizi e delle prestazioni previste dal Consorzio;

b) partecipare alle attività e iniziative promosse e organizzate dal Consorzio in favore dei propri consorziati;

c) partecipare alle adunanze assembleari e ivi esercitare l'elettorato attivo e passivo.

Art. 5. - CONSORZIATI

Il numero dei consorziati è illimitato, ma non può essere inferiore a cinque.

Possono aderire al Consorzio imprese/aziende aventi sede legale ed operativa in Italia e territorio comunitario, che esercitano le attività di cui al primo comma n. 1), 2), 3), 5), dell'articolo 2195 c.c. o imprese artigiane di cui alla legge n. 442 del 1985; tra cui imprenditori, piccoli industriali, artigiani, commercianti, aziende che operano nel settore turistico e dell'industria culturale e creativa; a partecipare al Consorzio sono anche ammessi, purché acquisiscano veste imprenditoriale, giovani professionisti, startup, creativi, consulenti, programmatori, fotografi, brokers, liberi pro-

fessionisti anche iscritti ad Albi, associazioni anche culturali, web developers, mediatori, grafici, giornalisti ed imprenditori aventi attività economiche connesse ed affini.

Possono altresì aderire al Consorzio filiali italiane di imprese/aziende multinazionali aventi sede produttiva all'estero in cui vengono esercitate le medesime attività di cui al paragrafo che precede.

Non possono, per converso, aderire al Consorzio le imprese/aziende il cui core business sia lo stesso di altre già consorziate, salvo che queste ultime esprimano il proprio nulla osta con apposita dichiarazione scritta.

E' onere delle imprese/aziende consorziate comunicare tempestivamente al Consiglio Direttivo l'eventuale perdita dei requisiti sopra indicati. Le richieste di ammissione formulate da imprese/aziende non aventi i requisiti di cui al presente articolo saranno rigettate, a meno che il Consiglio Direttivo ritenga che, per questioni di prestigio, potere contrattuale o altro, la presenza di tali imprese/aziende possa comunque garantire notevoli benefici al Consorzio e/o ai consorziati: in tal caso il Consiglio Direttivo potrà proporre all'Assemblea dei Consorziati l'ammissione in deroga, ferma restando, nel caso in cui l'impresa azienda richiedente l'ammissione abbia lo stesso core business di altra impresa/azienda già consorziata, la necessità di ottenere il previo espresso nulla osta di quest'ultima.

Le aziende/imprese che intendono aderire al Consorzio devono presentare apposita domanda in forma scritta, corredata della sottoscrizione del proprio legale rappresentante, indirizzata al Presidente, da trasmettere a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC ai recapiti del Consorzio iscritti al Registro delle Imprese, specificando:

- a) denominazione, ragione sociale, sede legale, codice fiscale, partita Iva e ogni altro elemento necessario a identificarle;
- b) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio e cittadinanza del loro legale rappresentante;
- c) descrizione dettagliata dell'attività svolta e del core business aziendale in relazione ai requisiti prescritti;

Le imprese richiedenti dovranno altresì dichia-

rare nella propria istanza di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al presente Statuto, dell'eventuale regolamento interno, delle deliberazioni già adottate dagli organi del Consorzio, con accettazione piena e senza riserva o condizione alcuna, dovranno confermare la dichiarazione di mandato e di conferimento di commissione di cui al 1° comma dell'art.4.

I nuovi consorziati dovranno immediatamente adempiere alle obbligazioni previste dal presente Statuto.

In particolare, entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta che sarà rivolta dal Presidente del Consorzio, saranno tenuti a sottoscrivere la quota di partecipazione al Fondo consortile nonché a versare la quota di iscrizione e associativa determinate al successivo articolo 12) che potranno essere eventualmente variate annualmente dall'Assemblea ordinaria; nonché il contributo dovuto per le spese generali deliberato dal comitato direttivo di volta in volta.

Art. 6. - RECESSO

Le aziende/imprese consorziate cessano di appartenere al Consorzio per recesso o per esclusione.

Oltre che nei casi previsti per legge può recedere il consorziato che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi di cui al presente Statuto.

Spetta al Consiglio Direttivo constatare se ricorrono i motivi che a norma di legge e del presente Statuto legittimano il recesso.

I consorziati possono recedere dal Consorzio, in qualsiasi momento e in ogni caso di giustificato motivo, previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo da effettuarsi a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo PEC, con un preavviso di almeno quattro mesi rispetto alla data di chiusura dell'esercizio finanziario (31/12), il recesso avrà efficacia dall'anno successivo.

I consorziati che presentano la domanda di recesso, entro i termini di cui al paragrafo precedente, non sono obbligati a pagare la quota associativa per l'anno successivo, anche qualora il Consiglio Direttivo non abbia ancora formalmente approvato la domanda di recesso. Gli stessi devono tuttavia comunque provvedere al pagamento della propria quota di competenza dei costi di funzionamento del Consorzio fino alla da-

ta di formale approvazione della domanda di recesso da parte del Consiglio Direttivo, da adottarsi con apposita delibera.

Inoltre, qualora il consorziato abbia assunto impegni che per loro natura debbano essere onorati anche successivamente alla data di avvenuto recesso, questi devono essere comunque regolarmente adempiuti.

Art. 7. - ESCLUSIONE

Oltre che nei casi previsti da disposizioni di legge, può essere escluso il consorziato:

a) che non sia più in grado di partecipare o contribuire al conseguimento degli scopi consorziali di cui al presente Statuto ovvero che abbia perduto anche uno solo dei requisiti richiesti per l'ammissione al Consorzio;

b) che non osservi le disposizioni contenute nello Statuto e nell'eventuale regolamento interno nonché le deliberazioni legalmente prese dagli organi competenti;

c) che non abbia provveduto alla sottoscrizione della quota di partecipazione al Fondo consortile, o che non abbia versato in tutto o in parte tale quota nell'ammontare richiesto, o si renda moroso nel versamento della quota di iscrizione, associativa, del contributo annuale o di altri contributi a qualunque titolo dovuti;

d) che si renda gravemente inadempiente agli obblighi assunti verso il Consorzio, ovvero che in qualunque modo danneggi moralmente e materialmente il Consorzio stesso;

e) che svolga attività contrastante con gli scopi consorziali o in concorrenza con gli stessi, ovvero partecipi e/o sia affiliato a Consorzi o organizzazioni di altro tipo costituiti per scopi analoghi o concorrenti ovvero contrapposti, salvo che il Consiglio Direttivo ritenga, per valutate opportunità, di proporre all'Assemblea dei Consorziati l'ammissione in deroga;

f) che successivamente all'adesione al Consorzio inizi a produrre beni già facenti parte dell'attività di produzione di altri consorziati ed in concorrenza con essi, salvo espressa autorizzazione di questi ultimi;

g) che abbia riportato condanne comminate ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001 (Responsabilità amministrativa di Enti e Persone Giuridiche/Società);

h) che cessi la propria attività, venga posto in liquidazione, o sia soggetto a procedure concor-

suali o fallimentari.

Nei casi b) c) d) e) e f) il consorziato inadempiente deve essere invitato, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo PEC, all'adempimento e l'esclusione potrà avere luogo se l'inadempienza è protratta per quindici giorni da tale data.

Negli altri casi, l'esclusione avrà effetto immediato e dovrà essere comunicata dal Presidente al consorziato entro quindici giorni dalla deliberazione, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero a mezzo PEC.

Con la perdita della qualità di consorziato, il soggetto che rappresenta l'azienda/impresa in seno al Consorzio cessa automaticamente con effetto immediato da qualsiasi carica eventualmente assunta, nonché da ogni eventuale ulteriore incarico o funzione di rappresentanza del Consorzio.

L'esclusione dal Consorzio è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Art. 8 - DIVIETO DI TRASFERIMENTO DELLA QUOTA PARTECIPATIVA

La qualifica di consorziato, i relativi diritti e obblighi, nonché la quota di partecipazione al Consorzio sono intrasmissibili a terzi sia per atto tra vivi che mortis causa, eccezion fatta per le ipotesi di fusioni, conferimenti, trasformazioni societarie e trasferimento d'azienda; in tali ultime ipotesi, il consorziato dovrà comunque relazionare al Presidente del Consiglio Direttivo affinché questi verifichi la permanenza dei requisiti di cui al precedente art. 5) e sarà facoltà del Consiglio Direttivo deliberare entro un mese dalla notizia dell'avvenuta fusione, trasformazione o trasferimento, l'esclusione dal Consorzio del nuovo soggetto societario o dell'acquirente.

Art. 9. - ESCLUSIONE E TRASFERIMENTO D'AZIENDA

Le deliberazioni relative alla esclusione dei consorziati o, nel caso di trasferimento di Azienda, alla non ammissione del nuovo titolare, debbono essere notificate dal Presidente agli interessati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro i quindici giorni successivi alla deliberazione.

Entro trenta giorni dalla data della notifica, le deliberazioni possono essere impugnate davanti all'autorità giudiziaria. Le deliberazioni

diventano operative immediatamente dopo il decorso del termine suddetto, ma la impugnativa davanti all'autorità giudiziaria ha effetto sospensivo.

Art. 10. - LIQUIDAZIONE QUOTA CONSORTILE

I consorziati receduti o esclusi e i nuovi titolari delle Imprese trasferite per causa di morte o per atto tra vivi non ammessi al Consorzio sono responsabili verso il Consorzio e verso i terzi, nei modi indicati nell'art. 2615 del codice civile, per tutte le obbligazioni assunte dal Consorzio sino alla data in cui essi hanno cessato di farne parte e per tutte le spese di carattere generale effettuato sino alla data stessa.

Il consorziato receduto avrà diritto soltanto al rimborso della quota di partecipazione versata al Fondo consortile in misura non superiore al valore nominale, esclusa ogni altra somma a qualsivoglia titolo versata, detratte le somme ancora dovute al Consorzio. La domanda di rimborso deve essere presentata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo PEC, a pena di decadenza, nel termine di un anno dalla chiusura dell'esercizio finanziario durante il quale si è verificata la causa di scioglimento del rapporto. La predetta somma verrà rimborsata entro il termine di sei mesi dalla presentazione della domanda. In mancanza di detta domanda le somme spettanti ai consorziati uscenti sono devolute al Fondo consortile. Nulla è dovuto ai soci consorziati esclusi ai sensi degli articoli 7 e 9: in tal caso, la quota di partecipazione del consorziato escluso si accresce proporzionalmente a quelle degli altri. In ogni caso i consorziati receduti o esclusi rispondono, fino a estinzione, di tutte le obbligazioni contratte dal Consorzio nel periodo in cui essi ne facevano parte.

Art. 11. - MODIFICAZIONI RELATIVE AI SOGGETTI DEL CONTRATTO DI CONSORZIO

Tutte le modificazioni relative ai soggetti del contratto di consorzio per una ammissione, recesso, esclusione, trasferimento di azienda, nonché tutte quelle relative agli elementi indicati nell'art. 2612 del codice civile, debbono essere iscritte nel libro dei soci a cura del Comitato Direttivo entro trenta giorni dalla data in cui le modificazioni si sono verificate.

Art. 12. - FONDO CONSORTILE

Il fondo consortile è costituito:

a) Dalle quote di partecipazione e di iscrizione sottoscritte e versate da ciascuno dei consorziati all'atto di ammissione al Consorzio e dalle quote associative annuali versate dai consorziati medesimi durante la vita del Consorzio, da ogni altro contributo, ivi compreso quelli straordinari eventualmente deliberati e ratificati in favore del Consorzio, nonché dai beni acquistati con i predetti contributi.

b) dall'importo delle penalità che eventualmente saranno pagate dai consorziati per inadempienza ai patti consortili;

c) dai contributi che eventualmente saranno versati dallo Stato e da altri Enti Pubblici.

La quota di partecipazione si versa una sola volta in sede di ammissione al Consorzio. La misura è attualmente stabilita in euro 150,00 (centocinquanta virgola zero zero) e resterà vigente fino a successiva modifica da adottarsi mediante delibera dell'Assemblea ordinaria dei Consorziati.

La quota di partecipazione viene restituita al Consorzio in caso di recesso esercitato nei modi e nei tempi previsti dall'art. 6) del presente Statuto ma non nei casi di esclusione di cui ai successivi artt. 7 e 9).

La quota di iscrizione si versa una sola volta in sede di ammissione al Consorzio. La quota minima di ingresso è attualmente stabilita in euro 1.500,00 (millecinquecento virgola zero zero), l'Assemblea dei consorziati con apposita delibera potrà rideterminarne la misura in base a scaglioni di fatturato.

La quota di iscrizione non viene restituita al Consorzio né in caso di recesso né in caso di esclusione.

La quota associativa si versa tutti gli anni all'inizio dell'esercizio finanziario. La misura è attualmente stabilita in euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero) e resterà vigente fino a successiva modifica da adottarsi mediante delibera dell'Assemblea ordinaria dei Consorziati.

La quota associativa non viene restituita al Consorzio né in caso di recesso né in caso di esclusione.

I consorziati che presentano la domanda di recesso nelle modalità di cui al precedente art. 6) prima del termine di un esercizio finanziario non sono obbligati a pagare la quota di iscri-

zione dell'anno successivo.

Al termine di ciascun esercizio finanziario, successivamente all'approvazione del Bilancio da parte dell'Assemblea ordinaria, l'eventuale differenza negativa tra i ricavi e proventi conseguiti dal Consorzio ed i costi di funzionamento dello stesso viene ripartita in pari misura tra tutti i Consorziati che hanno fatto parte del Consorzio nell'arco dell'esercizio a cui il bilancio è riferito.

I Consorziati sono tenuti a versare il proprio contributo al sostenimento dei costi di esercizio previa ricezione di apposita fattura da parte del Consorzio.

In caso di ammissione o di recesso dei Consorziati con delibera presa in corso d'anno, gli stessi contribuiranno al sostenimento dei costi di funzionamento in rapporto ai mesi di effettiva partecipazione. Ad esempio, un Consorziato ammesso nel mese di maggio, contribuirà al sostenimento dei costi di funzionamento non versando una quota intera ma ridotta ad 8/12. Alla stessa stregua, un Consorziato receduto o escluso nel mese di ottobre, parteciperà ai costi per 10/12.

E' facoltà del Consiglio Direttivo quella di proporre all'Assemblea dei consorziati il finanziamento, integrale o parziale, dei costi di funzionamento del Consorzio, o di specifici programmi o eventi, facendo ricorso al Fondo Consortile.

Per specifiche iniziative e/o progetti il Consiglio Direttivo può deliberare il versamento di contributi straordinari che dovranno essere accettati dai consorziati aderenti alle iniziative medesime.

Il fondo consortile è destinato esclusivamente a garantire le obbligazioni assunte dal Consorzio verso i terzi. Qualora il fondo consortile dovesse subire perdite, l'Assemblea potrà deliberare il suo reintegro, da parte dei consorziati, stabilendone le modalità ed i termini.

Per la durata del Consorzio i consorziati non possono richiedere la divisione del Fondo consortile, e i creditori particolari non possono fare valere i propri diritti sul Fondo medesimo.

Art. 13. - ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro due mesi dal termine di ogni esercizio il

Consiglio Direttivo redige il bilancio/situazione patrimoniale del Consorzio secondo le norme previste dal Codice Civile.

L'Assemblea per l'approvazione del bilancio è convocata entro i due mesi successivi e comunque in tempo utile affinché il Consiglio Direttivo possa provvedere al deposito del bilancio approvato dall'Assemblea presso gli uffici del Registro delle Imprese entro il termine previsto dal codice civile.

Il bilancio può essere presentato ai soci per l'approvazione entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale qualora, a giudizio dell'organo amministrativo, lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società, nei limiti indicati dall'art. 2478 bis C.C..

Ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 240/1981 è vietata la distribuzione degli utili/avanzi di esercizio, di ogni genere e sotto qualsiasi forma alle imprese consorziate, anche in caso di scioglimento del Consorzio.

Tali eccedenze di gestione andranno accantonate in un'apposita riserva del Fondo consortile, vincolata alla copertura di eventuali perdite successive e alla realizzazione di investimenti e/o iniziative consone all'oggetto e agli scopi del Consorzio.

Art. 14. - UFFICIO

Il Consorzio può compiere soltanto le operazioni e svolgere soltanto le attività che siano connesse al raggiungimento degli scopi di cui all'art. 2, avvalendosi di una organizzazione appositamente predisposta a tal fine ed attuata sotto forma di "ufficio" che ha la sua sede presso quella del Consorzio. Il Consorzio potrà aprire uffici secondari su tutto il territorio nazionale e comunitario. Le attività per le quali il Consorzio assume obbligazioni verso i terzi, e particolarmente quelle aventi per oggetto assunzioni di appalti e commesse, acquisti di beni e vendite, saranno svolte dal Consorzio sia in nome proprio e per conto di uno o alcuni associati, secondo che all'operazione siano interessati uno o più associati e a seguito di specifica richiesta che essi di volta in volta avranno rivolto all'Ufficio. Il Consorzio garantisce l'adempimento di tali obbligazioni e la conseguente responsabilità verso i terzi è regolata nel modo indicato dall'art. 2615 del codice

civile.

Comunque nessuna operazione che comporti l'assunzione di responsabilità verso i terzi potrà essere iniziata dal Consorzio, se in precedenza i consorziati interessati all'operazione non abbiano dato idonee garanzie, provvedendo al finanziamento della operazione stessa ed alla copertura di ogni rischio ad essa relativo oppure fornendo adeguata cauzione, oppure in altro modo idoneo eventualmente stabilito dal Regolamento Interno, circa l'adempimento da parte loro delle corrispettive obbligazioni che essi assumono verso il Consorzio.

Art. 15. - INFRAZIONI -PENALITA'

Il Presidente, qualora venga a conoscenza di qualche infrazione alle disposizioni del contratto o del Regolamento Interno o delle deliberazioni degli organi sociali, invita il consorziato inadempiente a presentare per iscritto le eventuali giustificazioni e convoca immediatamente il Comitato Direttivo per deliberare i consequenziali provvedimenti ed eventualmente determinare la misura delle penalità.

La deliberazione del Comitato Direttivo sarà comunicata dal Presidente al consorziato interessato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo Pec.

Il consorziato deve effettuare il versamento della penalità entro dieci giorni dalla comunicazione di cui sopra.

Nel Regolamento Interno saranno stabilite le misure minime e massime delle penalità anche in relazione della gravità ed alla diversità delle inadempienze. In casi particolarmente gravi o di recidiva, i minimi ed i massimi delle penalità applicabili si intendono duplicati.

Art. 16. - ORGANI

Gli organi del Consorzio sono:

- 1) l'Assemblea dei Consorziati;
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) il Presidente, il Vice Presidente.
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti se istituito.

All'interno degli organi e nelle varie eventuali cariche espresse dal Consorzio, ciascuna impresa/azienda aderente non può avere più di un proprio rappresentante.

La rappresentanza in seno al Consorzio delle imprese/aziende consorziate spetta al loro legale rappresentante oppure, su apposita delega scrit-

ta di quest'ultimo, alternativamente:

- ad altro soggetto aziendale inquadrato come dirigente, quadro o impiegato del settore amministrativo o commerciale;
- ad altro soggetto legato all'azienda da rapporti di natura professionale o di lavoro autonomo;
- ad altra persona di fiducia del legale rappresentante dell'impresa/azienda consorziata.

Qualora il rappresentante del consorziato cessi dalla carica di legale rappresentante -o di suo delegato-cesserà automaticamente dall'organo o della carica assunta in seno al Consorzio. Sarà onere dell'azienda/impresa consorziata informare tempestivamente il Consorzio di tale circostanza, affinché l'Assemblea dei Consorziati provveda alla sostituzione del membro decaduto.

Inoltre, nel caso in cui un'azienda/impresa perda la qualifica di consorziato in dipendenza di recesso o esclusione, il rappresentante della stessa in seno al Consorzio cesserà automaticamente e con effetto immediato da qualsiasi carica eventualmente assunta nonché da ogni eventuale ulteriore incarico o funzione di rappresentanza del Consorzio.

L'elezione degli Organi del Consorzio dovrà tenersi nelle modalità fissate dal Regolamento interno per l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo approvato dall'Assemblea dei Consorziati, la quale potrà modificare, integrare o revocare il suddetto regolamento.

Art. 17. - ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea è costituita da tutti i consorziati e tutti essi hanno diritto di voto, a condizione che abbiano completamente versato i contributi e le penalità dovute al Consorzio. L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei consorziati, e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente contratto, obbligano tutti i consorziati.

Spetta all'assemblea ordinaria:

- a) procedere, con votazione a maggioranza dei presenti, alla nomina del Presidente, del Vice-presidente, dei componenti del Consiglio Direttivo e dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti, se istituito;
- b) deliberare sull'eventuale sfiducia di uno o più componenti il Consiglio Direttivo, del Presidente e del Vice - Presidente;
- c) approvare i bilanci/situazioni patrimoniali

di esercizio, sentite le relazioni del Presidente del Consiglio Direttivo e del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, se istituito;

d) fornire parere non vincolante sulle domande di ammissione presentate da imprese/aziende non ancora consorziate;

e) approvare, su proposta del Consiglio Direttivo, l'eventuale regolamento interno di cui al successivo articolo 26;

f) impartire le direttive generali di azione del Consorzio e deliberare sugli altri oggetti attinenti alla gestione del Consorzio stesso riservati alla sua competenza, per statuto o per legge, o su quelli sottoposti al suo esame dal Consiglio;

g) discutere, sentita la relazione del Presidente, sull'attività svolta e sulle iniziative del Consorzio per l'anno a venire, deliberando le policy cui il Consiglio Direttivo dovrà attenersi nello svolgimento dei propri compiti e per il conseguimento degli obiettivi e scopi del Consorzio;

h) determinare l'ammontare delle quote di partecipazione, iscrizione, associative e del contributo annuo a carico dei consorziati;

i) ratificare le delibere del Consiglio Direttivo sulla determinazione o sulla variazione delle quote partecipazione al Fondo consortile nonché approvare e ratificare, su proposta del Consiglio Direttivo, gli eventuali contributi straordinari;

j) determinare all'inizio di ogni anno o di ogni esercizio finanziario nonché ogni qual volta lo ritenga opportuno le condizioni di gestione;

k) determina il tetto massimo dei compensi da destinare agli Amministratori del Consiglio Direttivo;

k) discutere e deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno;

l) adempiere a tutte le altre funzioni attribuitegli dal presente Statuto.

Art. 18. - COSTITUZIONE E QUORUM DELIBERATIVI ASSEMBLEA

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ed ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consorziati.

L'assemblea è convocata mediante comunicazione scritta, di cui sia assicurato il ricevimento,

inviata a tutti i soci iscritti nel libro dei soci a cura del presidente del comitato direttivo.

La comunicazione dovrà essere effettuata almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza al domicilio risultante dal libro dei soci e dovrà indicare il giorno, luogo, ora dell'adunanza per la prima e seconda convocazione e le materie da trattare. La seconda convocazione potrà essere fissata nello stesso giorno ed ora successiva.

Il socio potrà farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta che deve essere conservata dalla società. In tale delega dovrà essere indicato il nome del delegato.

Anche senza formalità per la convocazione, l'assemblea si intende regolarmente costituita quando è presente l'intero capitale sociale, sono presenti, oppure risulta che sono stati informati della riunione, tutti gli amministratori e i componenti dell'eventuale organo di controllo e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consorzio, o, in sua assenza, dal Vice Presidente. In caso di loro impedimento o assenza, o in mancanza di convocazione di assemblea totalitaria, l'assemblea sarà presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

Il Presidente è assistito da un segretario nominato dall'Assemblea per ogni convocazione.

Ogni consorziato può delegare altro soggetto a prendere parte all'assemblea e ad esercitare il diritto di voto. La delega dovrà essere conferita in forma scritta ad un altro soggetto facente parte dell'impresa/azienda consorziata oppure al rappresentante di una diversa impresa/azienda sempre facente parte del Consorzio.

Nessun consorziato può avere più di una delega. Ogni consorziato ha diritto ad un voto.

Per la regolare costituzione dell'Assemblea in prima convocazione e per la validità delle sue deliberazioni, è necessario che sia presente o rappresentata almeno il 70% dei consorziati. L'Assemblea in seconda convocazione delibererà validamente qualunque sia il numero dei consorziati presenti.

Le delibere sia in prima che in seconda convocazione, sono prese con il voto favorevole della metà più uno dei presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea saranno raccolte

in verbali trascritti in apposito libro, e sottoscritti dal Presidente e dal segretario, e messi a disposizione dei consorziati per visione. La prima Assemblea dovrà venire convocata entro centottanta giorni dalla data di costituzione del Consorzio.

Art. 19. - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente a seguito di deliberazione del Comitato Direttivo per deliberare sulle modifiche dello Statuto, sulla proroga e sull'eventuale scioglimento del Consorzio, sulla nomina dei liquidatori, dei loro poteri e delle norme di liquidazione e su qualsiasi altro argomento devoluto espressamente alla sua competenza dalla legge o dal presente Statuto

L'Assemblea straordinaria in prima convocazione delibera con il voto favorevole dei due terzi dei consorziati; in seconda convocazione delibera con il voto favorevole della metà più uno dei consorziati presenti.

Il quorum costitutivo è in ogni caso il medesimo previsto per l'assemblea ordinaria.

L'Assemblea straordinaria sollecitata da almeno un terzo dei consorziati dovrà essere convocata dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente, entro trenta giorni dalla richiesta.

Art. 20. - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto di un numero variabile tra cinque e sette membri: di esso fanno parte anche il Presidente e il Vice-Presidente.

Ad esclusione del Presidente, tutti i componenti del Consiglio Direttivo dovranno essere nominati tra i rappresentanti delle aziende consorziate.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o da soggetto dallo stesso appositamente delegato, o in caso di assenza o di impedimento dal Vicepresidente, ogni qualvolta lo ritenga opportuno. E' altresì convocato su richiesta di almeno la metà dei suoi membri.

La convocazione è fatta a mezzo PEC, ovvero mediante fax o e-mail, contenente l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora della riunione nonché l'ordine del giorno da trattare, da recapitare almeno dieci giorni prima della riunione, ovvero in caso di urgenza, tre giorni prima.

In mancanza di formale convocazione il comitato delibera validamente quando sono presenti tutti

gli amministratori.

I Consiglieri si obbligano a comunicare tempestivamente al Presidente i recapiti presso cui indirizzare le convocazioni di cui trattasi ed ogni loro successiva variazione.

I membri del Consiglio Direttivo potranno decidere di partecipare alle riunioni accompagnati da altri membri delle aziende Consorziate dagli stessi rappresentate in numero massimo pari a due per ciascun consigliere per ciascuna riunione.

Le riunioni del Consiglio Direttivo potranno essere convocate in via "allargata", ammettendo la presenza di rappresentanti delle aziende consorziate non facenti parte del Consiglio Direttivo e/o soggetti non rientranti tra le aziende consorziate ma che possono costituire potenziali nuovi consorziati o soggetti con cui allacciare partnership strategiche all'attività o allo sviluppo dell'attività del Consorzio. Di tale circostanza dovrà essere data menzione nell'avviso di convocazione del Consiglio Direttivo.

Il Presidente avrà la facoltà di invitare individualmente soggetti

di particolare importanza per l'attività o per lo sviluppo dell'attività del Consorzio. Di tale circostanza dovrà essere data menzione nell'avviso di convocazione del Consiglio Direttivo.

Salvo quanto ai punti che precedono, non sarà in alcun altro caso permessa la presenza alle riunioni del Consiglio Direttivo di persone non facenti parte delle società consorziate.

I membri del Consiglio Direttivo in carica dovranno riscontrare la convocazione di cui sopra confermando con congruo preavviso la loro presenza o meno alla riunione. Unitamente alla conferma della partecipazione alla riunione, i sig.ri Consiglieri dovranno comunicare al Presidente l'eventuale presenza di altri soggetti facenti parte delle aziende consorziate dagli stessi rappresentate, nei limiti sopra specificati.

I sig.ri Consiglieri che non parteciperanno al Consiglio Direttivo dovranno comunicare la mancata presenza a tutti gli altri membri del Consiglio Direttivo con un preavviso di almeno sette giorni rispetto alla data in cui la riunione dovrà avere luogo fornendo altresì la motivazione dell'assenza.

Qualora un membro del Consiglio Direttivo doves-

se risultare assente per un numero pari o superiore alla metà delle riunioni tenutesi nell'arco dell'intero anno solare, lo stesso potrà essere invitato dal resto dei consiglieri a rassegnare le proprie dimissioni dall'incarico in quanto inadempiente rispetto all'incarico ricevuto dall'Assemblea.

Qualora il consigliere ripetutamente assente ritenesse di non rassegnare le proprie dimissioni, il resto del Consiglio potrà proporre all'Assemblea dei Consorziati una mozione di sfiducia nei confronti del predetto consigliere.

Le riunioni del Consiglio si terranno presso la sede del Consorzio o altra designata e, qualora necessario e possibile, anche in video/tele conferenza.

Per la validità della riunione è necessaria la presenza di almeno un terzo dei componenti, oltre il Presidente o chi ne fa le veci.

Le deliberazioni del Consiglio sono normalmente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti: in caso di parità prevale il voto del Presidente, o di chi nella riunione ne ha assunto le funzioni.

Le decisioni riguardanti le esclusioni dei consorziati, la redazione e modifica del regolamento elettorale andranno prese a maggioranza assoluta.

Il verbale della riunione del Consiglio è redatto dal Segretario, nominato dagli stessi membri dell'organo direttivo all'inizio di ogni seduta.

Il verbale è sottoscritto da tutti i componenti del Consiglio Direttivo presenti all'adunanza, il Presidente nomina un segretario, anche estraneo al consiglio, che redige il verbale delle deliberazioni che viene conservato in un apposito registro.

Non è ammessa la delega, neanche a un altro consigliere.

I componenti del Consiglio direttivo sono eletti dall'Assemblea, durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Coloro che sono stati nominati con il contratto di Consorzio restano in carica per i primi tre anni.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più consiglieri, gli stessi saranno sostituiti nominando, nell'ordine, i primi candidati non eletti. Tutte le cariche ad interim saranno ricoperte sino alla nuova Assemblea convocata per il rinnovo delle cariche elettive.

Se vengono a cessare tutti i consiglieri l'Assemblea per la nomina dei nuovi è immediatamente convocata anche da un solo consorziato.

Nel caso in cui venga sfiduciato anche un solo componente del Consiglio Direttivo, questo si considera dimissionario per la totalità dei suoi membri. In questo caso si procederà come previsto nel comma precedente.

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri per la gestione e l'amministrazione sia ordinaria che straordinaria del Consorzio che non siano riservati per legge o per Statuto all'Assemblea dei consorziati e salvo diversa deliberazione da parte dell'Assemblea stessa.

In particolare il Consiglio Direttivo:

a) redige il progetto di bilancio/situazione patrimoniale corredato da una relazione sull'andamento della gestione del Consorzio, e ne cura la presentazione all'Assemblea ordinaria, dallo stesso convocata, per l'approvazione, proponendo una situazione patrimoniale preventiva per l'esercizio successivo: provvede altresì al deposito del bilancio approvato presso gli uffici del Registro delle Imprese;

b) delibera sull'ammissione e sull'esclusione dei consorziati;

c) provvede alla gestione del patrimonio e del Fondo consortile;

d) redige il regolamento elettorale, l'eventuale regolamento interno, e propone all'Assemblea le modifiche allo Statuto e ai predetti regolamenti;

e) delibera gli eventuali contributi straordinari la cui ratifica spetta all'Assemblea ordinaria;

f) vigila sull'esatto adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti del Consorzio da parte dei singoli consorziati;

g) nomina il Direttore, la sua revoca, l'attribuzione dei suoi poteri e ne determina il compenso;

h) irroga le penalità ai sensi dell'art.15;

i) destina ai singoli componenti del consiglio gli specifici compensi entro il tetto massimo deliberato dall'Assemblea;

l) delibera ogni altro atto di ordinaria amministrazione o richiesto dall'Assemblea.

La responsabilità dei suoi componenti verso i consorziati è regolata dalle norme sul mandato.

Art. 21. - IL PRESIDENTE

Il Presidente è nominato dall'Assemblea ordinaria, anche tra soggetti non rappresentanti le aziende consorziate, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Al Presidente è attribuito il compito:

- a) di convocare e presiedere l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo;
- b) di rappresentare il Consorzio ad ogni effetto, anche in giudizio;
- c) di dare le opportune disposizioni per l'esecuzione delle deliberazioni prese dagli organi del Consorzio;
- d) di vigilare sulla conservazione e la tenuta dei documenti;
- e) di accertare che si operi in conformità degli interessi del Consorzio;
- f) di adempiere agli incarichi espressamente conferitigli dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo.

Previe richieste e/o autorizzazione del Comitato Direttivo, può delegare alcune sue funzioni al Vice Presidente o al Direttore del Consorzio o a persona di sua fiducia. In caso di sua assenza o di suo impedimento, le sue funzioni saranno esercitate dal Vice Presidente. La firma sociale spetta al Presidente, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente.

Art. 22. - DIRETTORE GENERALE

Il Consiglio Direttivo può deliberare a maggioranza assoluta che l'esecuzione delle delibere e la direzione del Consorzio siano affidate ad un Direttore Generale con compiti determinati dal Consiglio Direttivo, che stabilirà altresì durata, poteri e condizioni dell'incarico. Il Direttore Generale, se nominato in persona di soggetto non componente il Consiglio Direttivo, ovvero in soggetto esterno non rappresentante i consorziati, partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Art. 23. - REVISORE UNICO O COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Qualora venga ritenuto opportuno, potrà essere nominato un Revisore Unico o istituito il Collegio dei Revisori dei Conti, con delibera dell'Assemblea ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo.

Ove venga nominato un Revisore Unico dovrà essere scelto tra gli iscritti all'Registro dei Revisori Legali dei conti, durerà in carica tre

anni e sarà rieleggibile.

Ove venga istituito il Collegio, questo si comporrà di tre membri effettivi e due supplenti eletti fra gli iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti o al Registro dei Revisori Legali dei conti; essi dureranno in carica tre anni e saranno rieleggibili. L'Assemblea eleggerà altresì il Presidente del Collegio.

Il Revisore Unico o il Collegio dovrà controllare l'amministrazione del Consorzio, vigilare sull'osservanza delle leggi, del contratto di Consorzio e dello Statuto, nonché accertare la regolare tenuta della contabilità consortile e la corrispondenza del bilancio/situazione patrimoniale e del conto economico alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.

Il Collegio dovrà riunirsi almeno ogni quattro mesi e delibererà a maggioranza assoluta; il revisore dissenziente avrà diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso. Delle riunioni del Collegio dovrà redigersi verbale sottoscritto dagli intervenuti.

Il revisore che, senza giustificato motivo, non parteciperà a due riunioni del Collegio o adunanze dell'Assemblea o, ove prescritto dal presente articolo, del Consiglio Direttivo durante un esercizio finanziario decadrà dall'ufficio e al suo posto subentrerà il più anziano dei revisori supplenti. Se il revisore decaduto ricopriva la carica di Presidente, il Collegio così ricostituito, eleggerà il nuovo Presidente provvisorio. I nuovi revisori dureranno in carica fino alla prima Assemblea dei consorziati, la quale dovrà provvedere alla nomina dei nuovi revisori effettivi e supplenti necessari per la reintegrazione del Collegio e all'elezione del nuovo Presidente.

I revisori assisteranno alle adunanze dell'Assemblea e a quelle del Consiglio Direttivo che hanno per oggetto l'approvazione del progetto di bilancio. Il presidente del Consiglio Direttivo potrà invitarli ad assistere alle adunanze ove se ne ravvisi l'opportunità in relazione agli argomenti dell'ordine del giorno.

Nei casi previsti dall'art. 2477 C.C. la nomina dell'Organo di controllo o del Revisore è obbligatoria.

In caso di nomina, obbligatoria o volontaria, di un Organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul Collegio sindaca-

le, previste per le società per azioni.

Il tutto nell'osservanza del citato art. 2477 C.C. e salve le inderogabili disposizioni di legge.

Art. 24 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie (aventi ad oggetto diritti disponibili) che dovessero insorgere tra i consorziati e il consorzio, tra gli eredi di un socio defunto e gli altri consorziati e/o il consorzio, ivi compresa la validità delle decisioni dei consorziati, nonché ogni altra attinente l'attività sociale ed il rapporto tra organi del consorzio (amministratori e liquidatori) e consorzio e consorziati, dovranno essere oggetto di un tentativo di mediazione ai sensi del D.Lgs. 28/2010 e D.M. 180/2010, successive modifiche ed integrazioni.

Il procedimento di mediazione si svolgerà presso un organismo scelto - su istanza della Parte più diligente - dal Presidente della Camera di Commercio nel cui ambito ha sede il consorzio.

L'organismo dovrà essere indicato tra quelli iscritti nell'apposito Registro tenuto presso il Ministero della Giustizia.

Il procedimento di mediazione sarà disciplinato dal regolamento dell'Organismo nominato.

Nello svolgimento del tentativo di mediazione, le Parti sono libere di farsi assistere o accompagnare da avvocati, commercialisti, consulenti e persone di fiducia.

Ogni controversia non risolta come innanzi previsto tramite la conciliazione - mediazione, su istanza della Parte più diligente sarà risolta mediante arbitrato rituale e secondo diritto in conformità del Regolamento della Camera di Commercio di Ferrara il cui Presidente provvederà alla nomina di un Arbitro entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla domanda proposta. L'Arbitro nominato, deciderà entro 90 (novanta) giorni dalla nomina.

Art. 25. - MODIFICHE CONTRATTO CONSORTILE

Le eventuali modifiche al contratto consortile, la proroga della durata del Consorzio ed il suo scioglimento prima della scadenza, dovranno essere deliberati dall'Assemblea straordinaria secondo i quorum definiti all'art.19.

Art. 26. - REGOLAMENTO INTERNO

L'Assemblea ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo, può approvare regolamenti interni per quanto necessario ad assicurare il miglior fun-

zionamento del Consorzio, nel rispetto del contratto di Consorzio e del presente Statuto.

A tutti i regolamenti adottati dovrà essere data adeguata pubblicità ai consorziati.

Art. 27. - SCIoglimento

Il Consorzio, oltre che per le cause previste dall'articolo 2611 del Codice Civile, si scioglie per deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

Qualora il Consorzio venga posto in liquidazione, l'Assemblea straordinaria provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e alla determinazione dei relativi poteri: stabilirà altresì le norme per la liquidazione.

I liquidatori redigono un rendiconto finale e ripartiscono l'eventuale residuo attivo tra i consorziati in proporzione alle quote di partecipazione al Fondo consortile in misura non superiore al loro valore nominale.

L'eventuale eccedenza verrà devoluta per scopi di ricerca e/o benefici così come disposto dall'Assemblea in sede di scioglimento.

Art. 28 - DISPOSIZIONI GENERALI

Per quanto non previsto dal presente contratto valgono le disposizioni del codice civile.

FIRMATO: Luigi Tedesco - Asher Sorbello - Bonfatti Mirco - Luigi Barbieri - Michele Selvatici - Giuseppe Bignozzi Notaio sigillo